

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)



Comune di
Amalfi



Comune di
Atrani



Comune di
Cetara



Comune di
Furore



Comune di
Maiori



Comune di
Minori



Comune di
Ravello

CITTA' DI AMALFI

Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici

Largo Francesco Amodio, snc - 84011 Amalfi (SA)

Tel. 089 8736201

<http://www.amalfi.gov.it> – pec: amalfi@asmepec.it

ALLEGATO A:

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di consolidamento del Costone Gaudio – Frazione Pogerola nel Comune di Amalfi (SA)

Importo complessivo: € 104.882,01 oltre I.V.A., oneri previdenziali e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 350,00

CUP: F34H17000390006

CIG: 73077745E0

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 – PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il giorno **05/03/2018 – ore 12:00**.
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Tecnica»** si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine **«busta dell'Offerta Economica - Temporale»** si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica e Temporale alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica»

e

«Offerta Economica-Temporale».

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Centrale di Committenza Unione dei Comuni di Ravello, Minori, Atrani, Maiori, Cetara, Amalfi e Furore per conto del Comune di Amalfi		Ufficio	Ufficio Protocollo
Indirizzo	Via San Giovanni del Toro		num.	1
CAP	84010	Località	Ravello	Provincia (SA)

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b.3) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) presso il protocollo della Stazione Appaltante di cui alla lettera a);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo del Comune di Ravello, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e lun. e merc. dalle ore 15.00 alle ore 17.00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1 del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 104.882,01 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 350,00 e oltre I.V.A. e oneri previdenziali così costituito:

a)	Progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di spese e oneri accessori: € 62.556,63 oltre IVA e oneri previdenziali.
b)	Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di spese e oneri accessori : € 30.325,38 oltre IVA e oneri previdenziali.
c)	Indagini geologiche a carico del progettista per la redazione della relazione geologica, comprensivo di spese e oneri accessori: € 12.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali.

L'appalto prevede un'opzione relativa all'affidamento delle prestazioni di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; l'opzione consiste nella facoltà della Stazione Appaltante di affidare dette prestazioni a tutte le condizioni economiche derivanti dall'espletamento della gara. A tal fine si precisa che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo totale stimato tiene conto della suddetta opzione. Resta inteso che qualora il Comune di Amalfi committente non esercitasse tale facoltà, affidando le suddette prestazioni ad un ufficio interno all'amministrazione ovvero in caso di mancato finanziamento, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa.

Pertanto risulta opzionale l'importo per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

fase di esecuzione, comprensivo di spese e oneri accessori pari ad € 102.463,87 oltre oneri previdenziali e IVA di legge.

Si ribadisce che l'Amministrazione Comunale di Amalfi ha la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, nei confronti dell'aggiudicatario definitivo della presente procedura, al successivo affidamento della Direzione dei Lavori e CSE senza che lo stesso possa esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ad eccezione dei compensi dovuti relativamente alla progettazione e indagini, previsti che lo stesso avrà sottoscritto.

La stima del valore del contratto è stata effettuata utilizzando, come base di riferimento, i criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

2.2. Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:

- a) per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al **D.M. del 17/06/2016 (GURI n. 174 del 27/07/2016)** per «Categoria», ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;
- b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui alla successiva lettera d);
- c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- d) la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

ID opere	Classe e categoria	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo
S.04	IX/b	0,90	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	€ 1.482.910,00

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini di **90 giorni (progettazione e coordinamento di sicurezza in fase di progettazione)**. L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto. I 90 giorni si intendono come sommatoria di **60 giorni per la progettazione definitiva** (oggetto di acquisizione di eventuali pareri extracomunali) e **30 giorni per la progettazione esecutiva**. Pertanto il ribasso da effettuare sul tempo di 60 giorni sarà automaticamente calcolato dalla Stazione Appaltante sul periodo di 60 giorni (progettazione definitiva) e sul periodo di 30 giorni (progettazione esecutiva).

L'attività di direzione lavori ed esecuzioni delle indagini specialistiche dovrà seguire la durata stabilita dei lavori pertanto non è soggetta ad alcun tipo di ribasso.

2.4. Operatori economici che possono partecipare

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

2.4.1. Individuazione degli operatori economici che possono partecipare:

- a) possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici di cui all'articolo 24 e art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.lgs 50/2016 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 - società di professionisti;
 - società di ingegneria;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) gli operatori economici di cui alla precedente lettera a) possono altresì partecipare e presentare offerta in una delle seguenti forme di aggregazione tra gli stessi:
- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- c) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto il profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA).

2.4.2. Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni: (art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

- a) nell'ambito degli operatori economici di cui all'articolo 2.4.1, devono essere presenti e **indicati nominativamente**, i seguenti soggetti (**professionisti persone fisiche**) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
- un architetto o un ingegnere per la progettazione;
 - un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - un geologo abilitato alla redazione della relazione geologica e alla supervisione degli aspetti geologici anche in sede di esecuzione dei lavori;
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera a), ferme restando i limiti alle singole competenze professionali;
- d) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**professionista persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il concorrente dovrà espressamente indicare nominativi dei professionisti che svolgeranno le rispettive attività come sopra richieste, secondo il Modello Allegato D)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Documentazione da introdurre direttamente nel plico di invio)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare come di seguito elencata:

3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:

- a) domanda con imposta di bollo debitamente assolta ai sensi delle vigenti leggi resa secondo il **modello allegato B**);
- b) dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale da rendersi secondo il **modello di DGUE Allegato C**);
Si specifica che in caso di RTP (raggruppamento temporaneo di Professionisti) ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare un DGUE distinto; in caso di consorzio sia il consorzio che la consorziata individuata per l'esecuzione devono compilare, separatamente, il DGUE.

3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016:
 - b.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.3) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato;
 - b.4) **dichiarazioni degli operatori economici raggruppati** o che intendono raggrupparsi, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
 - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1;
 - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.4;
- c) **operatori economici aggregati in contratti di rete**, di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009:
 - c.1) atto pubblico o scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i medesimi contenuti dell'atto originale; la documentazione deve essere idonea all'accertamento della compatibilità tra le pattuizioni contrattuali tra gli operatori economici in rete e la partecipazione alla gara;
 - c.2) generalità dell'Organo comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter,

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, se abbia o meno il potere di rappresentanza e se abbia o meno soggettività giuridica, salvo che tali informazioni siano contenute nel predetto atto pubblico o nella predetta dichiarazione;
- c.3) generalità degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, limitatamente a quelli individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni e, se diversi, anche a quelli che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
- c.4) **dichiarazioni degli operatori economici aderenti al Contratto di rete** indicati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni o che mettono in comune i requisiti di ordine speciale, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
- situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3 alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.4;
- d) **consorzi stabili e consorzi di cooperative:** ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso:
- d.1) generalità degli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni;
- d.2) generalità degli operatori economici consorziati, se diversi da quelli di cui al punto sub. d.1), che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
- d.3) **dichiarazioni degli operatori economici consorziati** di cui ai punti sub. d.1) e sub. d.2), distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
- situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
- e) **offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e.1) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui l'offerente è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'operatore economico ausiliario o degli operatori economici ausiliari da rendersi attraverso la compilazione del DGUE modello Allegato c) producendo altresì, obbligatoriamente la documentazione di seguito elencata ai sensi del citato art. 89 D.lgs 50/16:
- e.2) **dichiarazioni degli operatori economici ausiliari** con le quali questi ultimi:
- attestano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbligano verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone la disponibilità in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente, alle condizioni di cui all'articolo 3.3.6 e in conformità al contratto di avvalimento;
 - attestano di non partecipare alla gara in proprio, né in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essi facciano eventualmente parte in quanto offerenti raggruppati oltre che ausiliari;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- attestano di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e.3) in originale o copia autentica, contratto di avvalimento con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile in analogia con l'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'operatore economico ausiliario.

3.1.3. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all'art. 1, commi 65 e 67, Legge 266/2005, pari a € 20,00 (venti/00), con le seguenti modalità alternative:

1. *on line* mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>
seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione".
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà dal punto vendita uno scontrino che dovrà essere allegato in originale all'offerta. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line, al "Servizio di Riscossione" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3.1.4. Sopralluogo

- a) È possibile eseguire sopralluogo sui luoghi di intervento benché lo stesso non sia obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

3.1.5. Subappalto.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

3.1.6. Cauzione provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

Non dovuta ai sensi dell'art.93, c. 10 del D.Lgs n.50/2016.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

3.1.7. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica dei requisiti.

MODELLO "PASS-OE", ottenuto dal sistema presso il sito:

<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE> a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un "PASS OE" da inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.

3.1.8. Dichiarazione in ordine alla ripartizione del servizio utilizzando il modello Allegato D);

3.1.9. Copia del disciplinare di gara (Allegato A), timbrato e sottoscritto per accettazione su ogni pagina;

nota: in caso di RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tutti i soggetti componenti il raggruppamento devono apporre, sul bando di gara, il proprio timbro e firmare per accettazione; in caso di consorzio: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziate individuata/e per l'esecuzione delle prestazioni.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

Dichiarazione da rendersi attraverso la compilazione del **DGUE Allegato C)** e il **Modello Allegato D)** attestante le seguenti condizioni:

1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con l'identificazione dell'offerente e del relativo personale tecnico che intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e l'offerente stesso, come segue:

a) indicazione delle seguenti **persone fisiche**:

a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;

a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti**

(studi associati), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939 (ora abrogata);

a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

a.4) **limitatamente alle società di ingegneria** (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

- i professionisti che sono anche amministratori muniti di potere di rappresentanza;

- il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

- limitatamente a società con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento), in ogni caso persone fisiche;

b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui al numero 1), lettera a), **limitatamente a quelli che si intendono utilizzare nell'esecuzione dell'incarico, anche ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 2.4.2, lettera a)**, indicando altresì se si tratta di:

b.1) professionisti dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi o soci attivi o direttori tecnici di cui all'art. 254 del DPR 207/2010;

b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua, iscritti nei pertinenti Albi professionali, che abbiano fatturato nei confronti dell'offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Si precisa che a tale scopo non assumono rilievo i contratti atipici diversi da quelli di cui al primo periodo del presente punto sub. b.2);

c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza delle società di capitali che non siano professionisti;

d) **offerenti in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e società consortili)**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa del numero e della località di iscrizione, nonché delle generalità delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a);

2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue (**DGUE Allegato C)**:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.3;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente tutte le **persone fisiche** di cui al precedente numero 1), lettera a);
- c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; **le dichiarazioni devono riportare, quale condizione essenziale al fine di determinare l'assenza della causa di esclusione, almeno gli estremi dei provvedimenti giurisdizionali e gli estremi del reato o dell'illecito penale sanzionato**; non è necessaria l'indicazione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali, con provvedimento giurisdizionale, è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna è stata revocata; le dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente tutte le **persone fisiche** di cui al precedente numero 1), lettera a);
- d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria**: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
- è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- m-bis) (omissis, non applicabile);
- m-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente tutte le **persone fisiche** di cui al precedente numero 1), lettera a);
- m-quater) che, rispetto ad un altro partecipante alla medesima gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
 - a) **individualmente e in raggruppamento temporaneo, oppure in più di un raggruppamento temporaneo;**
 - b) **individualmente o in raggruppamento** temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre;
 - c) per cui non vi è un soggetto che fa parte di questo operatore economico che in una società di professionisti o una società di ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, tra quelli di cui all'articolo 254, comma 3, o all'articolo 255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- 5) **assenza di cause di incompatibilità o altre cause ostative alla partecipazione** previste:
 - a) dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a) e b), ha svolto attività di supporto o tecnico-amministrativo alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
 - b) dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale (punto III.2.2) del bando di gara)

Capacità economico-finanziaria (art. 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010)

3.2.3. Requisiti di ordine speciale (punto III.2.3) del bando di gara)

Capacità tecnico-organizzativa (art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 207 del 2010)

I requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono essere posseduti e dichiarati secondo il DGUE Allegato C) nelle seguenti misure:

1) Quanto alla lettera a):

fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell'importo a base d'asta, come segue:

Importo a base d'asta: € 104.882,01;

Requisito minimo da possedere e comprovare: € 209.764,02.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

2) quanto alla lettera b):

servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti indicati di seguito, svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori non inferiore 2 volte l'importo dei lavori, **per la categoria definita all'articolo 2.2, lettera a) e individuata allo stesso articolo 2.2, lettera d)**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella colonna «**lettera b)**» della seguente tabella:

Decennio di riferimento dal 2007 al 2017						
ID Opere	Classe e categ.	Grado compl.	Descrizione sintetica	Lavori da Bando	Requisito minimo: Lettera b)	Requisito minimo: Lettera c)
S.04	IX/b	0,90	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.</i>	€ 1.482.910,00	€ 2.965.820,00	€ 889.746,00

Requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza:

I concorrenti devono aver espletato **nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione** relativi ad **opere nella categoria S.04** per un importo complessivo dei lavori coordinati pari a due volte l'importo dei lavori da bando nella categoria principale **ovvero pari ad € 2.965.820,00**.

Per le definizioni usate nella tabella si rinvia al precedente articolo 2.2. L'offerente **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dei lavori; la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le stesse modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

b.1) ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:

- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z- 1 allegata al predetto decreto;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, i lavori delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui all'articolo 2.2, lettera d);

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- b.2) i lavori esclusivamente valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
 - direzione dei lavori;
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- b.3) un lavoro non può essere computato più di una volta:
- qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b.2); ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla successiva lettera c);
 - in caso di raggruppamento temporaneo qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento offerente;
- b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; si applica l’articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile;
- b.5) i servizi devono essere stati svolti esclusivamente per committenti pubblici. Per i servizi svolti nei confronti di committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dell’opera.
- b.6) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub. b.5), l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato o delle opere complementari e/o di varianti approvato dal committente e/o dalla commissione d’appalto;
 - l’importo di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- b.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale/capannone industriale/tronco stradale (dal mese/trimestre dell’ultima condizione di cui al precedente punto sub. b.6) all’ultimo mese/trimestre per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo della rivalutazione deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell’offerente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi non rivalutati;

3) quanto alla lettera c):

servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori, **della categoria definita all’articolo 2.2, lettera a) e individuate allo stesso articolo 2.2, lettera d)**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, e, come previsto nella colonna «**lettera c)**» della tabella di cui alla precedente lettera b). A tale scopo:

- c.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera b);

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- c.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile nella medesima distinta di cui alla precedente lettera b), dei lavori o delle coppie di lavori di cui al presente requisito;
- c.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera b); gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera b);
- c.4) il requisito deve essere posseduto distintamente per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 2.2, lettera d), e deve essere indicata, per ciascun lavoro, la predetta individuazione.
- 4) quanto alla lettera d):**
- d.1) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato), nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato come segue:
- Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi: n. 3
 - **Requisito minimo richiesto:** numero medio annuo di **personale tecnico pari a 6.**
- d.2) il numero medio annuo dovrà essere calcolato e computato con le modalità di cui al successivo articolo 7.4.2 lett. d) del presente disciplinare di gara.

Si specifica che l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e tutti i requisiti di selezione d'idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 dovranno essere auto dichiarati attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ivi compresa la parte VI con la quale il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre- su richiesta e senza indugio- i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

3.3. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti

3.3.1 Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia

Agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

3.3.2 Operatori economici costituiti in forma societaria

Se l'offerente è una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3; anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

3.3.3 Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegghi:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

3.3.4 Operatori economici raggruppati, in contratti di rete o GEIE

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, del codice, i requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, lettere b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In ogni caso:

- a) ai sensi dell'articolo 261, comma 7, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, il mandatario o capogruppo deve possedere i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), dello stesso d.P.R. in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori economici mandanti;
- b) in ogni caso:
 - per requisiti posseduti si intendono quelli utilizzati per la partecipazione alla gara;
 - ai singoli mandanti non sono richiesti percentuali minime di possesso dei requisiti;
 - ai soli fini della misura dei requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), richiesta al mandatario o capogruppo, si intende la somma di tutti i lavori per i quali sono stati svolti i servizi senza distinzione tra le categorie di cui all'articolo 2.2, lettera d);
- c) il requisito del possesso del sistema di garanzia della qualità o delle prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità di cui al precedente articolo 3.2.4, ove eventualmente richiesto dalla stazione appaltante, può essere posseduto da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. In ogni caso non può essere un requisito ostativo alla partecipazione pertanto la sua assenza non costituisce esclusione dalla partecipazione alla gara.

Ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, commi 1 e 2, e dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile e per quanto non diversamente disposto, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 o che hanno stipulato un contratto di rete.

3.3.5 Consorzi stabili di società

I consorzi stabili sono formati esclusivamente da società di professionisti e da società di ingegneria, anche in forma mista tra le stesse, composti da non meno di tre società consorziate che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto. Inoltre:

- a) ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, i consorzi stabili si qualificano attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi in relazione ai seguenti criteri motivazionali:		di cui:	
2.a	- organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da produrre	sub-peso	10
2.b	- modalità di espletamento della direzione dei lavori	sub-peso	5
2.c	- modalità di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	sub-peso	5
2.d	- qualità e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate	sub-peso	5
2.e	- modalità di coordinamento con Stazione appaltante e con i soggetti terzi interessati (ente finanziatore, enti preposti a rilasciare i relativi pareri)	sub-peso	5
3.	b) Miglioramento dei CAM: una relazione riportante il miglioramento di alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che comportino l'utilizzo di materiale rinnovabile di cui all'allegato 1 del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015 come modificato dal D.M. 24 maggio 2016 relativo alla determinazione dei punteggi premianti.		Peso 10

- b) l'elemento di cui al numero 1 è rappresentato mediante elaborati grafici in numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3 o 6 schede formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
- c) l'elemento di cui al numero 2 è rappresentato da una relazione per un totale massimo di 20 (venti) cartelle in formato A4, eventualmente contenente schemi, diagrammi o figure, con le seguenti precisazioni:
- c.1) la relazione deve essere articolata in capitoli o parti distinte per ciascuno dei sub-elementi, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza;
 - c.2) per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;
 - c.3) non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
- d) l'elemento di cui al numero 3 è rappresentato da una relazione per un totale massimo raccomandato di 10 (dieci) cartelle in formato A4, eventualmente contenente schemi, diagrammi o figure. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari;
- e) note in merito alle formalità della documentazione:
- e.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 - e.2) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente;
 - e.3) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, deve essere

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti e.1) e e.2), da tutti gli operatori economici raggruppati;

- f) dall'**Offerta Tecnica** non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2;
- g) l'**Offerta Tecnica** non può:
 - g.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - g.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - g.3) in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- h) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica - temporale»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

4.2.1. Offerta di prezzo –tempo (Peso 20 - Peso 10)

Punti 20 – Offerta economica – percentuale di ribasso su importo delle prestazioni poste a base di gara L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all'articolo 2.1, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - c.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

Punti 10 – Offerta temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei servizi di cui al punto II.3) del bando di gara.

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione del servizio indicato al punto II.3 del bando di gara. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; il ribasso a garanzia del rispetto delle tempistiche dettate dal finanziamento e dal cronoprogramma regionale non potrà superare il **30,00%** a pena di esclusione della gara.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'**Offerta Tecnica**:

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta

(a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

(b) \sum_n = sommatoria.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)_i relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel dettaglio si procede secondo i seguenti passi:

- ogni commissario attribuisce discrezionalmente per ogni criterio 1, 2 (2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e) e 3 i rispettivi coefficienti (0 – 0.25 – 0.50 – 0.75 – 1.00) in relazione ai giudizi (insufficiente –

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

sufficiente – discreto – buono – ottimo), così come meglio rappresentato nella tabella seguente:

Giudizio	Coefficiente
OTTIMO	1
BUONO	0.75
DISCRETO	0.50
SUFFICIENTE	0.25
INSUFFICIENTE	0

2. si procede al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari) ad ogni concorrente e per ogni criterio/sub-criterio;
 3. si trasforma la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta; in sostanza, nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, pari a 70 punti, deve effettuarsi la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte);
 4. si moltiplica il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione.
 5. Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente invito e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione. La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
- b) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica è effettuata una riparametrazione al massimo valore;
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1 sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica - tempo»

5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- b) la determinazione del punteggio riferito al solo elemento del prezzo avverrà applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max} * 20$$

dove:

Ra = ribasso offerto dal concorrente "a";

Rmax = ribasso più alto (offerta più conveniente)

5.2.2. Elemento Tempo:

- a) l'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione posto a base di gara;
- b) la determinazione del punteggio riferito al solo elemento del prezzo avverrà applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ta/T_{max} * 10$$

dove:

Ta = ribasso temporale offerto dal concorrente "a";

Tmax = ribasso temporale più alto

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti mediante PEC con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 1.3), lettera c);

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti mediante PEC con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo, dopo aver individuato con un numero progressivo le offerte pervenute nei termini, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'**Offerta Tecnica**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
- d) le condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) sono verificate anche per i contratti di rete e i GEIE
- e) tutte le condizioni ostative previste dal presente disciplinare di gara.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
 - d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
 - e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - f) non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del d. lgs50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1); se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
 - di indicare i servizi o le parti di servizi da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i servizi da assumere;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- avalimento, hanno ommesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno ommesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;

f) che secondo la commissione di gara devono formulare chiarimenti formali o si trovano nelle condizioni di soccorso istruttorio previsto dal D.lgs 50/2016.

6.2.4. Soccorso istruttorio

La Stazione appaltante si avvale dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016.

Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui alla richiesta di soccorso istruttorio;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal bando.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente,

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.4. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;
- può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
- in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**; a tale scopo:

- è applicata la seguente formula come segue:

dove:	$K_i = A_i + B_i + C_i$
K_i	è il punteggio in graduatoria dell' Offerta Tecnica in esame;
$A_i B_i C_i$	sono i punteggi rispettivamente del primo, secondo e terzo elemento di valutazione ottenuti dall' Offerta tecnica in esame;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera e), salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi dell'articolo 4.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di tempo.

6.5 Gestione della «Offerta Economica - Temporale»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, constatata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica-Temporale**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una della causa di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica-temporale»

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta Economica**», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);
- d) contengono un ribasso percentuale superiore a quello massimo eventualmente stabilito dal presente disciplinare di gara.

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
 - che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
- b) ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6 Offerte anomale o anormalmente basse

- a) ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Aggiudicazione provvisoria:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del dlgs 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 6.6, lettera), oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dell'articolo 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui all'articolo 6.6, lettera b);
- e) e in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- f) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.2.1 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6 le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- f) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- g) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- h) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 6, comma

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- 2, del d.m. n. 143 del 2013, ridotti del ribasso offerto dall'offerente;
- b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali tale fattispecie è ammessa), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
- b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
- b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.2) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che le prestazioni siano eseguite perdita o a condizioni economiche che rendono inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra ritenute

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

7.3. Aggiudicazione provvisoria:

- a) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 6.5.5 purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, lettera a) o lettera b), sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova, ai sensi dell'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi dell'articolo 6.3.1, o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesti al precedente articolo 3.2.1;
- d) ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni e può essere effettuata d'ufficio in qualsiasi momento della procedura d'appalto per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nel successivo articolo 7.4.2;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - di un operatore economico ausiliario;
- f) la comprova dei requisiti può essere anche svolta parzialmente e/o completamente mediante l'utilizzo del sistema Avc-pass.

7.4.2. Documentazione a comprova dei requisiti

La documentazione a comprova dei requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, è costituita come segue:

- a) in relazione al fatturato in servizi tecnici, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto al **punto III.2.2) del bando di gara** e richiamato dall'articolo 3.2.2, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
- per gli operatori economici in forma societaria, copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
 - per gli operatori economici in forma diversa da quella societaria, copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - se l'operatore economico ha svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dai documenti richiesti non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi tecnici da quello relativo alle attività diverse;
 - copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
 - altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;
- b) in relazione ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3, lettera b), per un numero di lavori, tra quelli già dichiarati in precedenza, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
- b.1) in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- b.2) in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto sub. b.1), ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredata dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara se si tratta di servizi di progettazione i relativi lavori devono essere stati eseguiti;
- b.3) dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.);
 - il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- gli importi dei lavori, con la suddivisione in funzione dei codici identificativi "ID Opere" di cui all'articolo 2.2, lettera d);
- i professionisti che hanno svolto il servizio;
- c) in relazione al lavoro o alla coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3, lettera c) (cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera b);
- d) in relazione alle unità di personale tecnico utilizzato, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera d), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3, lettera d), uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
- per i soci attivi, l'estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A. o le dichiarazioni trasmesse all'ANAC (ex AVCP) ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- per i direttori tecnici dal verbale di assemblea di nomina del direttore tecnico o altro atto facente fede fino a querela di falso;
- per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i professionisti consulenti iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato almeno il 50% al progettista dichiarante, la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), la copia del relativo contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa la copia del relativo contratto, le distinte dei versamenti contributivi e modelli UNILAV;
- la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto al precedente articolo 3.3.3, lettera d), redatto con i criteri e le modalità di cui al seguente schema:

Annualità utile: dal 01/01/2013 al 31/12/2017						
(da ripetere per ognuno dei migliori tre anni tra gli ultimi 5 anni antecedenti)						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Durata del rapporto		Riduzione part-time (****) Giorni Utili
				Inizio (**)	Fine (***)	
1						
2						
....						
n-1						
X1=	$\Sigma (1 \div n)$	Giorni totali nel primo anno Articolo 3.2.3, lettera d), punto sub. d.2)				

Calcolo come descritto all'articolo 3.2.3, lettera d).

X=	$X1 + X2 + X3$	Giorni totali complessivi nei tre anni
Y=	$X/365$	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

Z=	Y/3	Personale medio annuo (nel triennio)
(*) Individuare il ruolo tra quelli di cui all'articolo 3.2.3, lettera d), punto sub. d.1).		
(**) Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "Inizio" la data di inizio della stessa annualità.		
(***) Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "Fine" la data finale della stessa annualità.		
(****) Coefficiente di riduzione per il part-time dei dipendenti (es. se < a 18 ore settimanali = 0,50)		

7.5. Aggiudicazione definitiva

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
- ai sensi dell'art 32 comma 7 del dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva:

- l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

con l'aggiudicatario.

- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute assicurazioni come segue:
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei servizi può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal disciplinare di gara e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- c) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) la stazione appaltante potrà affidare allo stesso aggiudicatario della presente gara d'appalto nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 ulteriori estensioni di incarico di progettazione, direzione lavori e ordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere ulteriori che si dovessero rendere necessarie e/o ulteriormente finanziate attinenti all'oggetto del presente intervento. Gli stessi dovranno essere calcolati mediante le apposite tariffe professionali vigenti al momento dell'affidamento e assoggettati allo stesso ribasso d'asta.

PARTE SECONDA DOCUMENTI E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

--- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 de d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.
- e) Tutta la modulistica allegata al bando di gara è da intendersi "fac-simile" pertanto ogni concorrente potrà personalizzarle secondo le proprie necessità, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità circa refusi e/o discordanze varie, purché rispetti le condizioni stabilite e quanto richiesto dal bando di gara stesso e relativo disciplinare.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1 Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal bando si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

9.2.2 Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di eventuale sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12,00 del 26/02/2018.
- b) se le richieste pervengono in tempo utile, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate al R.U.P. all'indirizzo amalfi@asmepec.it e devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno riscontrate dal RUP almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e fornite a tutti i partecipanti mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet del Comune Capofila della CUC www.comune.ravello.sa.it. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopraindicato.
- d) il Settore Innovazione, Ambiente e LL.PP. Del Comune di Amalfi osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: **lunedì 10.30-13.00, giovedì 15.30 – 18.00**
- e) il presente bando con i relativi allegati nonché la documentazione progettuale sono liberamente disponibili sul sito internet del Comune Capofila della CUC www.comune.ravello.sa.it.

10 CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente Salerno, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2 Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Amalfi nella persona del RUP, Ing. Pietro Fico;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.2. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217, . lgs. n. 50/2016;
c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

10.3 Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ravello, 06/02/2018

Il Responsabile della C.U.C.
Arch. Rosa Zeccato

Allegati:

- Allegato B) Domanda di partecipazione
- Allegato C) Documento di gara Unico Europeo (DGUE)
- Allegato D) Dichiarazione in ordine alla ripartizione nell'esecuzione del servizio.
- Allegato E) Offerta Economica – Temporale.